

ALLEGATO N. 01 ALLA DETERMINAZ. DGE. DD 23.0581
DEL 02.11.2023 COMPOSTO DAN. 11/UNIDICI
FACCIATE 



SILVANUS
Finanziato dall'Unione europea



CONSORZIO DI BONIFICA
MONTANA DEL GARGANO

CONVENZIONE
PER LA DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE
TRA L'AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER
LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL
TERRITORIO (ASSET) E IL CONSORZIO DI
BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

**Progetto SILVANUS "Integrated Technological and
Information Platform for wildfire Management (Grant
agreement ID: 101037247)"**

**Collaborazione tecnico-scientifica alle attività di
progetto per l'installazione di apparecchiature
tecnologiche per la prevenzione degli incendi boschivi
in agro di Vico del Gargano (FG) e azioni di risanamento
per gli scenari di rigenerazione forestale e
paesaggistica.**

TRA

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (in seguito ASSET) con sede legale in Bari, (C.F. 93485840727), rappresentato dal Direttore Generale l'ing. Raffaele Sannicandro, nato a Bari 22/09/1958 e domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede di ASSET sita in alla via G. Gentile, n.52

E

Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con sede legale in San Marco in Lamis (FG), Località Borgo Celano alla via Rosati s.n., CAP 71014, (C.F. 84000330716), rappresentato dal Presidente pro tempore dr. Michele Palmieri, domiciliato per la funzione presso la sede operativa del Consorzio in Foggia, 71121, Viale Cristoforo Colombo, n. 243.

PREMESSO CHE:

- l'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)" e s.m.i;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia;
- la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET e le successive D.G.R n.1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n.1775 del 30/11/2022 di proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ASSET in favore dell'ing. Raffaele Sannicandro;
- la DGR n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
- l'Agenzia ha partecipato alla "call for proposal" H2020-LC-GD-2020-3 (Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal) ASSET ha aderito, in qualità di partner beneficiario, al Progetto di ricerca UE denominato: "SILVANUS – Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management" - Project ID 101037247;
- in data 28/09/2021 è stato stipulato il Grant Agreement con la UE con avvio delle attività del progetto "SILVANUS – Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management" dall'1/10/2021;
- ASSET partecipa in qualità di partner al progetto europeo "SILVANUS - Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management", finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, Call: LC-GD-1-1-2020 (IA);
- la piattaforma ha lo scopo di monitorare in modo efficiente le risorse forestali, valutare la biodiversità, generare indicatori di rischio di incendio più accurati e promuovere la conoscenza delle norme di sicurezza tra la popolazione locale colpita dagli incendi attraverso campagne di sensibilizzazione. La novità della piattaforma consiste nello sviluppo e nell'integrazione di tecnologie avanzate, big data, modelli climatici, dati meteorologici e analisi di flussi video multispettrali.

CONSIDERATO CHE:

- ASSET è responsabile dell'azione "pilota" (WP9 - Large-scale demonstration activities of project outcomes) nell'area del Parco Nazionale del Gargano, al fine di affrontare il problema globale degli incendi, grazie al progetto di ricerca UE Horizon2020 "Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management" (SILVANUS) n. 101037247.
- Il progetto Silvanus riunisce 49 partner provenienti da Unione Europea, Brasile, Indonesia e Australia, tra cui l'Asset, l'agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio della Regione Puglia, con l'obiettivo: prevenire e combattere la minaccia degli incendi boschivi, migliorare la resilienza delle foreste ai cambiamenti climatici e realizzare una piattaforma di gestione forestale ecosostenibile per monitorare in modo efficiente le risorse forestali, valutare la biodiversità e generare indicatori di rischio di incendio.
- Finanziato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 Green Deal, il progetto prevede l'organizzazione di attività pilota in 11 paesi, di cui otto europei (Francia, Italia, Slovacchia, Grecia, Repubblica Ceca, Portogallo, Croazia e Romania) e 3 extra-europei (Indonesia, Brasile e Australia). Tutte aree con i più alti tassi d'incendi in boschi e foreste.
- La difesa dell'ambiente, in tutte le sue declinazioni, è una delle priorità della Regione Puglia ed in questo caso, ASSET contribuisce con le Azioni del progetto alle attività di prevenzione, rilevazione e ripristino legate agli incendi boschivi pugliesi coordinando il progetto pilota italiano che avrà luogo nel Parco Nazionale del Gargano coinvolgendo diversi soggetti tra cui l'ente gestore del Parco e la Protezione Civile. L'Agenzia è inoltre responsabile sia della raccolta e analisi delle registrazioni storiche degli incendi nei siti pilota, comprensive dei dettagli sulle cause, sia dell'analisi investigativa che servirà per modellare gli scenari dimostrativi realizzati nel progetto.
- Compito di ASSET è quello di operare a supporto della Regione e, ove richiesto, degli enti locali, in ambito territoriale e strategico per la pianificazione, utilizzando attrezzature tecniche e innovative, come: UAS-drone, software GIS e stazione GPS per creare mappe 2D-3D.
- ASSET si occupa di progetti relativi alla prevenzione del danno ambientale, all'ecosistema e a forme di prevenzione, analisi strutturata dell'implementazione del livello ecologico del territorio, piattaforme software e gestione dati e Data-Base innovativi, come software GIS, piattaforme interoperabili tra informazioni geografiche sistemi e I.o.T. ed altri strumenti di indagine come l'utilizzo innovativo di droni equipaggiati con particolari sistemi e sensori di rilevamento termico, al fine di trovare soluzioni all'annoso problema della prevenzione degli incendi boschivi ed all'applicazione di protocolli - "best practice" - per il ripristino delle aree boschive danneggiate aumentandone la resilienza, e nel contempo, combattendo una delle gravi cause che influiscono sui cambiamenti climatici e sul riscaldamento globale.
- per il progetto finanziato dalla UE denominato "SILVANUS", nell'ambito delle attività sulla prevenzione degli incendi e valutazione degli scenari di attacco "SILVANUS", è stato previsto attraverso otto (8) siti dimostrativi pilota negli Stati membri dell'UE e di tre (3) regioni internazionali tra cui al pilota 1, con scenario nel Parco del Gargano, per l'implementazione della piattaforma "SILVANUS", i processi di fase A, B e C nella lotta contro incendi boschivi valutando l'impatto della diffusione nelle regioni geografiche "pilota" scelte; a tale fine è necessario avvalersi dell'ausilio di apparecchiature ed accessori per la sorveglianza e per il monitoraggio continuo dell'area obiettivo, al fine di migliorare la rilevazione e la segnalazione dei rischi di incendio delle aree boschive oggetto del Pilota;
- ASSET sarà responsabile del coordinamento del Progetto Pilota italiano che avrà luogo nel Parco Nazionale del Gargano e che prevederà il coinvolgimento di diversi soggetti tra cui l'Ente gestore del Parco e la Protezione Civile;

RILEVATO CHE:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di

fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - A. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - B. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - C. le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
 - D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - E. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri; sempre più costanti risultano i provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della spesa per consulenze ed incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Si richiama, al riguardo, la legge finanziaria per l'anno 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) che è intervenuta con diverse disposizioni a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne, consolidando la tendenza già avviata e dando un definitivo indirizzo a limitarne il ricorso, in quanto presupposto per una riduzione della spesa correlata;
- la presente intesa persegue specificatamente le predette finalità di contenimento della spesa, risultando tutte le attività preliminari di studio e valutazione esenti da oneri e quelle eventuali successive riconosciute in regime convenzionale.

TENUTO CONTO CHE:

- ▶ il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha richiesto un Parere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici relativa alla legittimità di Convenzioni quale quella in questione, assunta al protocollo della medesima Autorità al n. 119758/2012. Il Parere positivo reso con nota prot. 39359 del 24 aprile 2012 e indicato quale AG1/12, si intende qui integralmente richiamato;
- ▶ il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano già opera da oltre un cinquantennio nel campo della forestazione, della Gestione forestale, delle sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali, dell'irrigazione, dello sviluppo dell'agricoltura e della tutela e fruizione dell'Ambiente in genere, fornendo specifiche e qualificate collaborazioni ai Comuni, alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia nonché all'Ente Parco Nazionale del Gargano per interventi in area protetta;
- ▶ il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, costituito e disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1957, n. 6907, ha personalità giuridica pubblica a carattere associativo, con sede legale in località Borgo Celano del Comune di San Marco in Lamis (Foggia) e sede operativa in Foggia al Viale Cristoforo Colombo n. 243;
- ▶ lo Statuto del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 21/12/1981 ancora vigente, ha tra le sue finalità ogni attività finalizzata alla tutela e valorizzazione del territorio;
- ▶ la L.R. n. 4/2012 prevede all'art. 1 tra le finalità dei Consorzi di Bonifica la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente;
- ▶ la predetta legge, inoltre, all'art. 21, c. 2 concede la possibilità per i Consorzi di Bonifica di stipulare con diversi Enti intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni;
- ▶ la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente avvengono anche attraverso la realizzazione di attività di prevenzione e per la difesa dagli incendi boschivi che, eviterebbero le conseguenze della distruzione degli habitat naturali di flora e fauna, influenzando direttamente anche sui cambiamenti climatici e sul riscaldamento globale.

PRESO ATTO CHE:

- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, c. 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali e finanziarie necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità, come riportato nella bozza di convenzione;
- le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici.

VISTA:

- la personalità giuridica pubblica a carattere associativo del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, costituito e disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1957, n. 6907, secondo le norme stabilite al titolo V, capo I del R.D. 13-2-1933, n. 215, ai sensi dell'art. 16 della Legge 25-7-1952,

- numero 991;
- la Legge n. 241/90;
 - il D.Lgs. n. 50/2016;

**TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVEVATO E VISTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 Oggetto e finalità

1. ASSET ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano concordano di definire ogni iniziativa utile all'attuazione delle Azioni necessarie al supporto della difesa dell'ambiente, in tutte le sue declinazioni, è una delle priorità della Regione Puglia ed in questo caso, ASSET contribuisce con le Azioni del progetto alle attività di prevenzione, rilevazione e ripristino legate agli incendi boschivi pugliesi coordinando il progetto pilota italiano che avrà luogo nel Parco Nazionale del Gargano coinvolgendo diversi soggetti tra cui l'ente gestore del Parco e la Protezione Civile. L'Agenzia è inoltre responsabile sia della raccolta e dell'analisi delle registrazioni storiche degli incendi nei siti pilota, comprensive dei dettagli sulle cause, sia dell'analisi investigativa che servirà per modellare gli scenari dimostrativi ai fini della realizzazione degli obiettivi del progetto di ricerca UE Horizon2020 *"Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management"* (SILVANUS) n. 101037247.

Art. 2 Compiti

1. Con la presente Convenzione l'ASSET ed il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano concordano di definire ogni iniziativa utile all'attuazione e implementazione delle azioni finalizzate a realizzare una piattaforma di gestione forestale ecosostenibile e resiliente, con il fine di combattere la diffusione degli incendi boschivi, soddisfare le esigenze di utilizzo efficiente delle risorse, e rigenerare il paesaggio, fornendo protezione contro le minacce di incendi a livello globale.
2. In particolare, ASSET ha il compito e la responsabilità del coordinamento del Progetto Pilota italiano che avrà luogo nel Parco Nazionale del Gargano e che prevederà il coinvolgimento di diversi soggetti tra cui l'Ente gestore del Parco e la Protezione Civile.
3. Il progetto di ricerca UE denominato SILVANUS, di cui ASSET è partner, si svilupperà in tre fasi, ovvero:
 - **Fase A:** Prevenzione e preparazione - includerà le attività finalizzate a migliorare la segnalazione dei rischi di incendio, tra cui la specificazione delle aree significativamente vulnerabili, il monitoraggio continuo per prevenire i rischi con il potenziamento delle tecnologie di rilevamento, l'engagement e l'aumento della consapevolezza dei cittadini, l'impegno e l'interconnessione tra gli attori chiave del processo.
 - **Fase B:** Rilevamento e risposta - includerà le attività finalizzate a migliorare il rilevamento precoce e il monitoraggio degli incendi sulla base di tecnologie innovative e infrastrutture di comunicazione, sensori, e veicoli aerei e/o terrestri, integrazione e analisi dei dati basati su modellazione meteorologica e applicazione dei sistemi di supporto alle decisioni.
 - **Fase C:** Ripristino e adeguamento - includerà le attività finalizzate a costruire una base conoscitiva utile a orientare le politiche di risanamento e gli scenari di rigenerazione forestale e paesaggistica. Tali attività saranno supportate dallo strumento di supporto alle decisioni per la valutazione delle alternative ottimali di previsione e mitigazione degli impatti in chiave resiliente.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, si rende necessario il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano sarà nelle 3 fasi del progetto (A, B e C);

4. Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha il compito di supportare tecnicamente i predetti processi, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a) **collaborazione tecnico-scientifica alle attività di progetto e supporto all'installazione delle apparecchiature tecnologiche per la prevenzione ed il monitoraggio degli incendi boschivi, nelle località individuate, all'interno del Parco Nazionale del Gargano (FG);**
 - b) **monitoraggio bimestrale della strumentazione scientifica installata in agro di Vico del Gargano;**
 - c) **progettazione e realizzazione n.3 pilot case (su una superficie totale mq. 3.000) per il recupero delle aree post incendio;**
 - d) **monitoraggio n.3 "pilot case";**
 - e) **spese di viaggio e varie ed eventuali inerenti all'oggetto della presente convenzione.**

Art. 3 Responsabili delle attività

1. I Responsabili delle attività ovvero il Responsabile Unico del Procedimento, sia per l'ASSET sia per Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, saranno indicati di volta in volta in relazione alle attività programmate. In mancanza di specificazione, il Responsabile delle attività sarà il Direttore Generale, come pure per il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano sarà il Direttore unico.
2. I Responsabili della Convenzione quadro individuano, tra il proprio personale dipendente, i componenti del gruppo di lavoro e la realizzazione dei progetti specifici; gli stessi possono integrare il numero dei componenti con ulteriore personale interno e/o esterno, assumendosene l'eventuale onere finanziario, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 4 Movimenti finanziari

1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, ASSET trasferirà al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano risorse finanziarie per un importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, ivi incluse le spese di missione del personale, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
2. Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
 - prima rata (anticipazione) pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) corrispondente al 50% dell'importo complessivo massimo sopracitato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione;
 - seconda rata relativa alle spese per la restante parte, pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) corrispondente al 50% dell'importo complessivo, entro 30 giorni dal termine delle attività di cui all'art.2 della presente Convenzione.
3. Le Parti concordano di adottare le procedure del sistema di gestione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, per il calcolo delle spese sostenute, facenti parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente ad essa allegate.
4. Per i dipendenti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, fermo restando che gli oneri del trattamento economico, sia principale che accessorio, rimarranno a carico dello stesso, in analogia alla disciplina prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per il c.d. incentivo per le funzioni tecniche, potrà essere riconosciuto un compenso secondo la misura indicata nel quadro economico del progetto come per legge. Per la determinazione di tale compenso e per la sua ripartizione tra le varie figure professionali coinvolte si farà riferimento alla disciplina stabilita dall'apposito Regolamento vigente per il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.
5. In ogni caso spetta al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano il rimborso delle spese vive sostenute comprese quelle del personale impegnato nelle attività concordate (R.U.P., progettazione, direzione dei

lavori, responsabile per la sicurezza, eventuale ditta incaricata dei lavori in campo ecc.), da giustificare con apposito timesheet e/o fatture e nei limiti di quanto indicato nel quadro economico di progetto.

6. Per le attività di collaudo, i compensi per i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche sono determinati ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 133 del 6/08/2008.
7. Le Parti convengono che il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano dovrà informare ASSET di eventuali revisioni delle predette procedure e richiedere formale accettazione delle eventuali diverse condizioni ivi riportate.

Art. 5 Impegni tra le parti

1. Per ogni specifica richiesta di attivazione dell'anzidetto supporto tecnico-amministrativo da parte dell'ASSET nel periodo di validità della presente Convenzione, comprensiva delle informazioni necessarie per pianificare le attività, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si impegna a trasmettere ad ASSET una "nota informativa" con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare secondo timesheets e nei limiti di quanto indicato nel quadro economico di progetto.
2. ASSET provvederà al trasferimento in favore del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano di un'anticipazione, entro 30 giorni dalla richiesta corredata dalla stima delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività; successivamente, si procederà al versamento in favore del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano di acconti nella misura da definire fra le Parti ed in relazione all'avanzamento delle attività. Nel caso di attività complesse le Parti si riservano di predisporre un "disciplinare attuativo" contenente, se necessario, eventuali condizioni integrative rispetto a quelle già previste nella presente Convenzione.
3. Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano potrà avviare le attività dopo la formale accettazione della "nota informativa" o del "disciplinare attuativo" di cui al punto precedente da parte di ASSET.
4. Per le attività di progettazione e di assistenza tecnico-amministrativa:

ASSET si impegna a:

- a) mettere a disposizione tutta la documentazione utile e necessaria alla predisposizione ed espletamento delle diverse attività oggetto della presente Convenzione;
- b) delineare indirizzi e direttive al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano attraverso le competenze e le esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento nei vari settori oggetto della presente convenzione;
- c) supervisionare il processo di attuazione degli interventi, in stretto coordinamento con il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- d) contribuire alla diffusione delle iniziative ed alla promozione degli obiettivi perseguiti.

Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si impegna a:

- a) sviluppare le progettualità di opere, lavori, forniture e servizi di ingegneria e architettura richieste di ASSET attraverso figure professionali esperte in servizi di progettazione, di consulenza specialistica, di esecuzione di prove, saggi, rilievi, indagini geognostiche preliminari e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto in tutte le fasi della programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi;
- b) in qualità di stazione appaltante, predisporre eventuali gare di appalto e mettere a disposizione i R.U.P. tecnici, i Direttori dei lavori, i D.E.C. e gli altri eventuali profili tecnico-professionali richiesti dalla natura e complessità delle attività assegnate dall'ASSET, dotati di idonee competenze per la conduzione delle operazioni richieste, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici, provvedendo, ove necessario, anche all'acquisizione di forniture, beni e servizi necessari;
- c) effettuare le verifiche dei progetti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le ispezioni, i controlli e l'alta sorveglianza nei cantieri;
- d) assicurare la direzione dei lavori quando non diversamente affidata a soggetti terzi;

- e) provvedere al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori laddove previsti per gli interventi di cui all'art. 2 della presente Convenzione, anche mediante affidamento esterno di servizi di consulenza specialistica;
 - f) predisporre report tecnici e rendicontazione dei costi. Nel caso di finanziamenti europei, o altri fondi finalizzati nazionali o europei, la rendicontazione dovrà contenere la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'immissione dei dati nei sistemi informativi previsti relativamente alle spese sostenute.
5. Le obbligazioni assunte da Consorzio di Bonifica Montana del Gargano saranno espletate attraverso i propri dipendenti e consulenti o mediante affidamento esterno di servizi di progettazione, forniture, servizi di ingegneria e architettura, consulenza specialistica, esecuzione di prove, saggi, rilievi e quanto occorra per l'esame dei luoghi ed il supporto alla progettazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici. Le procedure di reclutamento dei consulenti e di affidamento dei servizi o forniture saranno curate, su esplicita richiesta di ASSET, direttamente dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano che, ai fini della presente Convenzione e per le attività in essa previste, assumerà anche la gestione dei rapporti con i soggetti così individuati ed avrà diritto al rimborso delle spese vive sostenute, che saranno liquidate al Consorzio da ASSET.
 6. Il Consorzio garantisce che, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, i propri funzionari usufruiscono della copertura assicurativa normalmente prevista per il servizio ordinario, giacché le prestazioni convenzionali vengono assicurate quale compito d'istituto, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla Convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza di ASSET, ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati.
2. Le attività saranno svolte dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano nell'ambito delle proprie finalità istituzionali senza ulteriori oneri per ASSET, oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per forniture, servizi di ingegneria e architettura ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all'attuazione della presente Convenzione.
3. Per le attività previste agli artt. 2 e 5 della Convenzione, ASSET concorderà con il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano le somme da impegnare per lavori, forniture e servizi di ingegneria e architettura, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di appalti e contratti pubblici; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero lavori, forniture e altri servizi di ingegneria e architettura, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall'art. 24, c. 8, del Codice dei Contratti Pubblici, applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità del Consorzio, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative stabilite per le "procedure ad evidenza pubblica", e saranno fatturati direttamente al Consorzio. Le spese sostenute dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano saranno rimborsate da ASSET nei termini ed alle condizioni indicate nella presente Convenzione.
4. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Durata della Convenzione, svolgimento delle attività e tempistica

1. Le attività oggetto della presente Convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore (ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti riferiti allo stato di fatto dei relativi interventi)

saranno realizzate, in relazione alle richieste di ASSET, secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali che saranno di volta in volta concordati tra le Parti, e comunque in coerenza con i cronoprogrammi di attuazione approvati per le singole opere e servizi in relazione alle disposizioni connesse alle fonti di finanziamento.

2. La Convenzione ha durata di **tre anni** a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione con firma digitale del presente documento e potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
3. È esclusa la cessione della Convenzione, in tutto o in parte.
4. Il termine di durata può essere prorogato formalmente di comune accordo tra i sottoscrittori anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.
5. Le Parti si danno atto e convengono le azioni che dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il cronoprogramma riportato nella scheda progetto, ovvero nella diversa tempistica eventualmente concordata tra le Parti in un momento successivo e puntualmente indicata nell'aggiornamento del citato cronoprogramma, ma comunque nel rispetto dei termini di chiusura dell'iniziativa.
6. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
7. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione dandone comunicazione con un preavviso di almeno 1 mese, tramite PEC; la comunicazione di recesso farà salvo il completamento delle attività eventualmente in corso.

Art. 8 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, da definire nel termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione sarà demandata all'Avvocatura Regionale.

Art. 9 - Trattamento dei dati e riservatezza

1. Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati personali Reg. (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/03 modificato con il D.Lgs. 101/2018.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è ASSET, cui unicamente spetta la definizione delle finalità e dei mezzi del trattamento di dati personali" (art.4. par.1, n.7 RGPD).
3. Il Consorzio tratteranno i dati attraverso il proprio personale autorizzato al trattamento, ricoprendo il ruolo di Responsabile del trattamento su istruzione documentata del titolare del trattamento.
4. I responsabili sono tenuti a redigere il Registro delle attività di trattamento (art.30 RGPD). I responsabili non possono ricorrere a un altro responsabile, coinvolto nelle operazioni di cui al presente protocollo di intesa, senza previa specifica autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
5. Le Parti si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti all'attività svolta ed a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 30/2005 Codice della proprietà industriale.

Art. 10 – Risultati, informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione.

3. La diffusione di informazioni al pubblico in merito alla presente Convenzione può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.
4. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
5. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

Art. 11 - Norme finali

1. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d'uso, viene sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale.
2. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la Convenzione è da considerarsi esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici.
4. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%.

Art. 14 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
 - a) per ASSET: R. U. P., dott. Marino Spilotros
Via G. Gentile, 52 – Bari
Tel: 080 5404457
e-mail: m.spilotros@asset.regione.puglia.it
pec: asset@pec.rupar.puglia.it
 - b) per il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano: Presidente, dr. Michele Palmieri
Viale Cristoforo Colombo, n. 243 – 71121 Foggia - Tel. 0881 633140
e-mail: info@bonificadelgargano.it
pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it

ASSET
Il Direttore Generale
(ing. Raffaele Sannicandro)



RAFFAELE
SANNICANDRO
09.10.2023
08:51:25
GMT+01:00

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Il Presidente
(dr. Michele Palmieri)



Firmato digitalmente da:
PALMIERI MICHELE
Firmato il 03/10/2023 17:38
Seriale Certificato: 1014910
Valido dal 17/12/2021 al 17/12/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

* Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, c. 2, Legge n. 221 del 17/12/2012.